

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 02/04/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36109-il-contrasto-alla-violenza-di-genere-nella-legge-15-10-2013-n-119-l-attuale-sistema-punitivo-e-le-problematiche-applicative>

Autore: Gabriele Di Giuseppe

**Il contrasto alla violenza di genere nella legge 15.10.2013,
n. 119. – l'attuale sistema punitivo e le problematiche
applicative –**

IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE NELLA LEGGE 15.10.2013, N. 119. – L’ATTUALE SISTEMA PUNITIVO E LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE –

SOMMARIO: 1. Osservazioni generali sulle nuove misure preventive e repressive introdotte dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (artt.1 e 3) - 2. Le modifiche al codice di procedura penale ed i nuovi diritti della persona offesa, in qualità di “vittima di violenza domestica” (art.2) - 3. Segue: La specifica tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica (art.4).

1. – Osservazioni generali sulle nuove misure preventive e repressive introdotte dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (artt.1 e 3).

La legge 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. 15/10/2013 n.242) ha convertito con modifiche il d.l. n. 93/2013, introducendo diverse innovazioni al codice penale in materia di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, oltre a diverse modifiche in materia di processo penale.

Cercheremo di compiere una breve analisi sulle più importanti misure introdotte dal provvedimento, con particolare riguardo alle questioni sorte in sede di prima applicazione. Problematiche di varia natura che pongono l’operatore di Polizia Giudiziaria ed il Magistrato di fronte a scelte e valutazioni non sempre di facile soluzione.

Una prima modifica, con portata generale, è quella impressa dalla nuova aggravante prevista al numero 11-quinquies) dell’art.61 c.p. L’intenzione del legislatore – compatibilmente con la ragione normativa dell’intero provvedimento – è quella di aggravare il trattamento sanzionatorio in occasione dei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale (art. 575 ss.), contro la libertà personale (art. 605 ss.) nonché per il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572), in particolare quando il fatto è commesso “*in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza*”. Assume, quindi, una rilevanza giuridica autonoma la c.d. “violenza assistita”, da intendersi come “*il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza*”¹.

La nuova aggravante – introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 93/2013 – nel trovare esclusiva applicazione per le tipologie di reato ivi indicate, ha escluso i reati contro il patrimonio e quindi l’aggravamento di pena originariamente previsto per il delitto di rapina².

¹ Rel. n. III, 03.2013, Uff. Mass. Cass., in www.cortedicassazione.it

² La legge di conversione ha soppresso sia il comma secondo dell’art. 572 c.p., che il n. 3 sexies del comma terzo dell’art. 628 c.p., ed ha invece provveduto a configurare un aggravante di tipo comune, con una portata generale.

Per il noto criterio di specialità in materia penale, deve qualificarsi come apparente il concorso tra la nuova aggravante comune e le aggravanti speciali previste dal comma primo (nn. 1 e 5) e comma secondo dell'art. 609 *ter*, dovendosi applicare alla condotta concreta solo quelle previste da tale ultimo articolo in qualità di “circostanze aggravanti speciali”.

Nessun contrasto normativo va, invece, rinvenuto rispetto alla circostanza aggravante prevista dal terzo comma dell'art. 612 *bis*, nel caso in cui la vittima di atti persecutori sia una donna in stato di gravidanza. Infatti, il c.d. “stalking” rientra tra i delitti contro la libertà morale, mentre l'art. 61, n. 11 *quinquies* prende in considerazione, ai fini dell'aggravamento di pena, i soli delitti contro la libertà personale.

La legge di conversione – nel chiaro intento di fornire delle risposte incisive ai numerosi fenomeni di violenza domestica – è intervenuta anche sull'aggravante di cui al primo comma, n. 5 dell'art. 609 *ter* c.p., in particolare, innalzando l'età della vittima di violenza sessuale perpetrata dall'ascendete, dal genitore o dal tutore, da sedici a diciotto anni. Inoltre ha confermato le nuove ipotesi aggravate “*nei confronti di donna in stato di gravidanza*” (5-*ter*) e “*nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza*” (5-*quater*). La medesima legge ha esteso l'obbligo di comunicazione - da parte del Procuratore della Repubblica - al Tribunale per i minorenni, nelle ipotesi in cui si procede per i reati di maltrattamenti in famiglia o di atti persecutori commessi in danno di minori o da uno dei genitori di un minore ai danni dell'altro genitore (609 *decies*).

Di particolare rilevanza pratica le modifiche apportate all'articolo 612 *bis* del codice penale, che ne hanno parzialmente ridisegnato l'ambito applicativo, sia sotto il profilo sanzionatorio, sia sotto il profilo processuale. Il secondo comma dell'articolo viene sostituito, prevedendo un aggravamento di pena se il fatto è commesso “*dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici*”. La legge di conversione ha così recepito le osservazioni critiche che sono state avanzate nei confronti della nuova fattispecie degli “atti persecutori”(c.d. *Stalking*). In particolare non si comprendeva la ragione normativa di un'esclusione della circostanza aggravante nei confronti del coniuge separato solo di fatto e nei confronti delle condotte compiute in costanza di rapporto affettivo. Così operando, il legislatore “*recupera ... la simmetria con quanto contestualmente configurato in tema di violenza sessuale al n. 5 quater dell'art. 609 ter ...*”³.

La legge n.119/13 interviene anche in tema di procedibilità.

³ Rel. n. III 03.2013, Uff. Mass. Cass., 4;

Dopo un vivace dibattito in materia di remissibilità della querela, la legge di conversione raggiunge un compromesso tra le opposte esigenze di rispettare la libertà della vittima e quella, propria dell'ordinamento penale, di garantire una repressione adeguata ai fenomeni di violenza psicologica e di atti persecutori, cercando di ridurre il rischio per la persona offesa, di essere sottoposta ad indebite pressioni volte alla remissione della querela.

In questa direzione, il nuovo periodo, aggiunto al comma quarto dell'art. 612 *bis*, prevede che *“la remissione della querela può essere soltanto processuale”*, mentre essa viene qualificata irrevocabile – perciò non remittibile, una volta presentata all'autorità giudiziaria – se il fatto per cui si procede, è stato commesso *“mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma”*⁴. In proposito va sottolineata la non felice formulazione della disposizione che presenta seri dubbi interpretativi, in quanto non si comprende se il rinvio all'art.612 c.p. sia riferito alla sola gravità delle minacce ovvero alle loro modalità tipiche di realizzazione od ancora ad entrambi i presupposti.

Considerando che la irrevocabilità della querela presenta carattere eccezionale, il corretto significato della formula adoperata dal legislatore si rinviene attraverso una interpretazione particolarmente restrittiva della locuzione *“nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma”*. Si ritiene, quindi, più corretto fare riferimento alle modalità di realizzazione delle minacce, così come indicate nell'art. 339 c.p., a sua volta richiamato dall'articolo riguardante il reato di minaccia. Tale soluzione ci pare da preferire sia perché maggiormente conforme al principio di legalità vigente in materia penale, sia perché evita il rischio di valutazioni giudiziarie sulla *“gravità”* delle condotte che potrebbero condurre a risultati non sempre uniformi.

Modifiche sono intervenute anche in materia di misure di prevenzione⁵.

⁴ Su questo versante è stato giustamente osservato:

“La progressiva evoluzione della norma sembra peraltro suggerire che l'implicita intenzione del legislatore sia stata quella di affidare al giudice il compito di svolgere una verifica effettiva sulla spontaneità della eventuale remissione della querela. Non va per contro dimenticato come per il combinato disposto degli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p. è remissione processuale della querela anche quella resa alla polizia giudiziaria o mediante procuratore speciale, talchè lo strumento cui la novella si è affidata per prevenire eventuali illeciti condizionamenti non sembra particolarmente funzionale allo scopo, a meno di non voler interpretare la formula normativa nel senso che per remissione processuale si sia voluto intendere soltanto quella effettuata dinanzi al giudice, ma, come evidenziato, questa lettura potrebbe apparire come una ingiustificabile forzatura di un dato testuale non equivoco”; Rel. n. III 03.2013, Uff. Mass. Cass., 4.

⁵ Da ultimo cfr.: MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, in *Itinerari di diritto penale* (collana diretta da Fiandaca - Musco - Padovani - Palazzo), 2010, 101 ss.; SALVATORI, *L'ammonimento del questore, come richiederlo*, in www.stalking.it; PARODI, *Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla Legge n.38/2009*, 2010, 106 ss.

In proposito va ricordato come la legge n.38/09, ancor prima della legge qui commentata, ha introdotto la possibilità, per il Questore e su richiesta della persona offesa, di ammonire il soggetto autore della condotta, attraverso un'intimazione formale a tenere un comportamento conforme alla legge, intimazione di cui viene redatto apposito verbale e con specifici effetti anche sul piano squisitamente penale (cfr. art.8, L. cit.).

La misura preventiva dell'ammonimento – ad opera degli ultimi interventi normativi – acquista un'importante efficacia preventiva di P.S., in quanto finalizzata esclusivamente a contrastare le condotte di *stalking* e di violenza di genere. Infatti, attraverso l'introduzione della nuova disciplina di dettaglio, l'avviso orale acquista un carattere speciale rispetto alla più ampia disciplina generale dettata dal codice delle misure di prevenzione (art.3, d.lgs. n. 159/11)⁶. Come è stato opportunamente sottolineato, la disposizione tende ad “.. *apprestare una tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, anche allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti*”⁷.

Sul tema è d'uopo accennare ai principali effetti che si riconnettono alla misura.

Il legislatore ha previsto che, nei casi in cui il proposto viene formalmente ammonito, il delitto di cui all'art.612-bis *diventa perseguibile d'ufficio*: l'intenzione legislativa è quella di promuovere l'attività investigativa e repressiva da parte degli organi di Polizia Giudiziaria, con particolare riferimento a tutti quei casi in cui l'autorità di P.S. abbia riscontrato, in via preventiva, che i fatti denunciati dalla persona offesa raggiungono una sufficiente consistenza materiale. Deve aggiungersi che le ultime modifiche legislative, come sopra accennato, hanno introdotto la procedibilità d'ufficio anche in assenza di un formale provvedimento di ammonimento, e cioè quando accade che gli atti persecutori si manifestino in “*minacce reiterate ..*” di particolare intensità e pericolosità (art.1, co.3, L. n.119/13).

⁶ Esso prevede, in via generale, che:

“*Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente ...*” le categorie di soggetti ritenute pericolose per la sicurezza, del fatto “... *che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale al solo fine di dare allo stesso data certa*”.

Si ritiene comunque applicabile, anche alla nuova misura di prevenzione, il regime dei ricorsi amministrativi per i provvedimenti di P.S. generalmente previsto dall'art.6 del T.u.l.p.s. e più in dettaglio dall'art.3 del d.lgs. n. 159/11. Ne deriva che il provvedimento di ammonimento di nuova introduzione – in quanto espressione di un potere della pubblica autorità – può essere impugnato in opposizione (entro sessanta giorni dalla notifica del verbale), in via gerarchica (entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto) nonché in sede giudiziaria amministrativa (quindi avanti al T.a.r.).

⁷ Così PARODI, *op. cit.*, 106.

Onde dissuadere lo Stalker dal compimento di ulteriori atti lesivi, il legislatore ha pure previsto un aggravamento di pena nel caso in cui egli sia stato già ammonito dal Questore e ciò nonostante non si sia attenuto alle intimazioni rivoltegli dall'autorità di P.S. (art. 8, co.3, L. n. 38/09). In proposito vi è da chiedersi se il probabile aumento di pena debba essere portato a conoscenza del proposto già nella fase di intimazione e quindi se sia necessario introdurre il relativo avviso nel contenuto del verbale, all'uopo redatto. Nonostante il silenzio normativo è da preferire la soluzione positiva, ove si rifletta sul carattere squisitamente preventivo di tale misura di sicurezza: in tal modo, nella eventuale fase di giudizio, l'aggravamento di pena avverrebbe non in maniera oggettiva ma, al contrario, con tutti i crismi del "rimprovero colpevole" previsto dall'art. 27 della Costituzione.

Maggiori dubbi sorgono sul *contenuto prescrittivo* della nuova misura ed in sostanza in cosa possano consistere gli "inviti a tenere una condotta conforme alla legge" da parte del Questore. In proposito si può fare riferimento alla Giurisprudenza Costituzionale che, in materia di avviso orale, dopo aver stabilito che la misura non contrasta con alcuna norma della Costituzione, ha pure precisato che essa si traduce in una "*mera esortazione a mutare condotta*" e a conformarsi agli obblighi di legge, senza alcun effetto limitativo diretto sulla libertà personale (Cfr. Ord. n.499/77, Corte Cost.)⁸. Sulla base di questa premessa, il provvedimento di ammonimento, in materia di atti persecutori, oltre ad indicare le specifiche ragioni giustificative e quindi i fatti sui quali esso si fonda, prescriverà al proposto di attenersi ad un comportamento più rispettoso della legge; in sostanza il ripristino di una pacifica convivenza con la persona offesa o comunque l'inibizione di qualsiasi forma di violenza⁹.

È necessario precisare come l'autorità di pubblica sicurezza poteva affiancare all'ammonimento, l'adozione di specifici provvedimenti in materia di armi e di munizioni, valutando caso per caso la gravità del fatto. Con le modifiche da ultimo apportate (art.1, co.4, L. n. 119/13), l'adozione di tali provvedimenti è divenuta obbligatoria, in quanto l'intenzione del legislatore è quella di rafforzare la prevenzione verso quegli episodi di violenza in cui la detenzione od il porto dell'arma - da parte dell'autore materiale della condotta - può degenerare in comportamenti istintivi e spesso tragici nella loro portata offensiva.

⁸ È comunque da condividere l'attuale orientamento giurisprudenziale che riconosce, alla misura di cui all'art.8, L. n.38 del 2009, un carattere immediatamente lesivo, tale da renderlo autonomamente impugnabile per violazione delle regole fondamentali previste dalla l. n.241/90, con particolare riferimento alla valutazione di eventuali elementi difensivi; Tar Liguria, Genova, sez. II, 13 maggio 2010, n.2542.

⁹ E' invece ancora discusso se il provvedimento di ammonimento debba essere preceduto dalla previa audizione dell'interessato. *In questo senso* Tar Liguria, Genova, sez. II, 29 aprile 2010, n.2008; Tar Valle d'Aosta, sez.I, 17 novembre 2010, n.68; *contra* Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 28 gennaio 2011, n.183.

Infine, meritano cenno le nuove misure preventive della c.d. *“violenza domestica”*. Per meglio contrastare gli episodi di percosse o di lesioni, maturati in ambito familiare e di relazioni affettive, il legislatore ha esteso la misura preventiva dell’ammonimento anche a questi ultimi casi: in particolare il questore, anche su segnalazione di un soggetto diverso dalla persona offesa (purchè in forma non anonima) ed anche in mancanza di querela, può procedere all’ammonimento dell’autore del fatto (art.3, co.1, L. n. 119/13).

È da sottolineare che la misura di prevenzione è diretta a contenere gli episodi di violenza domestica anche al di fuori dell’ambito familiare, inteso in senso stretto. Infatti, il legislatore fa riferimento ad *“... uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica”*, che si verificano sia all'interno del nucleo familiare sia nei rapporti *“... tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva ..”*. Quanto ai profili contenutistici, la legge rinvia alle disposizioni dell'art. 8, commi primo e secondo, della legge 23 aprile 2009, n. 38, escludendo espressamente il particolare effetto aggravante previsto dal terzo comma del medesimo articolo.

In capo all’autorità di P.S. è previsto uno specifico obbligo verso il proposto, e cioè quello di informarlo dei *“servizi disponibili sul territorio ... finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere”* (art. 3, co. 5-bis, L. n. 119/13).

Ulteriore elemento caratterizzante si rinviene nella possibilità, per il questore, di richiedere al prefetto del luogo ove risiede il proposto, l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi¹⁰.

In ultimo va detto che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche, qualora apprendano, dalla vittima, il verificarsi di violenze reiterate, domestiche o di delitti contro la libertà individuale, *“hanno l’obbligo di fornire .. tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ..”* provvedendo a *“mettere in contatto la vittima .. qualora ne faccia espressamente richiesta”* (art. 11, L. n. 38/09; art.1 co. 4-bis L. n. 119/13)¹¹.

¹⁰ Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 218 del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992). Tuttavia non può procedere alla sospensione qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'art.218, comma 2, del medesimo codice.

¹¹ Si tratta dei reati previsti agli articoli 572, 581 e 582 (nell'ambito della violenza domestica), 600, 600-bis, 600-ter (anche se relativo al materiale di cui all'articolo 600-quater.1), 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale.

2. – Le modifiche al codice di procedura penale ed i nuovi diritti della persona offesa, in qualità di “vittima di violenza domestica” (art.2).

Numerosi interventi hanno interessato pure il codice di rito, non solo sul piano del procedimento in senso stretto (quindi della fase investigativa) ma anche sul piano del processo. A parziale modifica del comma primo dell'art.101 c.p.p si dispone che “*al momento dell'acquisizione della notizia di reato ..*”, la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero devono informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato¹² (diritto che viene riconosciuto alla persona offesa dei reati di cui agli artt. 572, 583 *bis* e 612 *bis* c.p. a prescindere dalle condizioni di reddito)¹³. La norma non prevede delle specifiche conseguenze processuali derivanti dell'omissione dell'avviso. Tuttavia riteniamo possibile configurare una nullità di *tertium genus* in quanto l'avviso è pur sempre diretto “*all'assistenza e alla rappresentanza ... della parte privata*”, del chè la sua inosservanza va ricondotta allo schema generale delineato dall'art.180 c.p.p.

In materia di mezzi di ricerca della prova, viene stabilito che le intercettazioni telefoniche od ambientali possono disporsi anche nel caso in cui ricorra il reato previsto dall'art.612*bis* c.p.

Con riguardo all'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* c.p.p.) viene ampliato l'elenco dei delitti per i quali è possibile procedere all'applicazione della misura anche in difetto dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p. In particolare, al sesto comma dell'articolo, vengono richiamate le ipotesi delittuose di lesione personale aggravata o comunque procedibile d'ufficio e l'ulteriore ipotesi di minaccia aggravata (cfr. art.2, co.1, lett.a), L. n.119/13).

Di portata innovativa l'intervento operato all'art. 281 *quater* c.p., laddove è previsto che quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza, il responsabile del relativo servizio socio-assistenziale “*ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice*” ai fini della sostituzione della misura cautelare con una meno gravosa¹⁴.

¹² “In proposito va rilevato che, siccome l'acquisizione della notizia del reato – soprattutto quando si tratta di reati procedibili d'ufficio – non necessariamente consegue alla presentazione di una denuncia o di una querela da parte della persona offesa, per l'adempimento del nuovo obbligo potrebbe rendersi necessaria la notifica alla stessa di un apposito atto contenente gli avvisi di cui sopra. Qualora invece la notizia venga acquisita direttamente dalla persona offesa, sembra necessario che nel verbale di ricezione della sua denuncia o querela venga dato conto della comunicazione dei menzionati avvisi”; *Rel. cit.*, 7.

¹³ V. art.3 co.3, L. n. 119/13.

¹⁴ Considerata la collocazione del nuovo periodo normativo, l'obbligo di comunicazione non può che riguardare l'imputato sottoposto alle misure di cui agli artt. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

In realtà è stato evidenziato come “.. risulterebbe irragionevole concludere che l'adempimento non debba considerarsi esteso anche al caso di colui che è sottoposto, ad esempio, all'obbligo di presentazione alla polizia

In tal maniera si inserisce un ulteriore canale di informazione che, assieme all'ufficio del p.m., consente all'autorità giudiziaria di conoscere i momenti in cui *“le esigenze cautelari risultano attenuate”* e quindi della necessità di intervenire in tale ambito ai sensi dell'art. 299 co.2 c.p.p.

Importanti novità sono previste anche in fase applicazione, di revoca o di sostituzione delle misure cautelari¹⁵, quando esse riguardino *“delitti commessi con violenza alla persona”*. Nel primo caso il provvedimento cautelare deve essere immediatamente comunicato, a cura della polizia giudiziaria, sia ai servizi socio-assistenziali che al difensore della persona offesa (o, in mancanza, alla persona offesa); nel secondo caso, la richiesta di revoca o di sostituzione della misura (semprechè che essa non venga proposta in sede di interrogatorio di garanzia) *“... deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio”*. L'obbligo così previsto viene associato al nuovo diritto, riconosciuto al difensore ed alla persona offesa, di poter depositare delle memorie scritte, entro i due giorni successivi alla notifica della richiesta. (art. 2, co. 1, lett.b), L. n. 119/13). In altri termini, *“... la ratio della previsione è quella di garantire la possibilità di instaurare un inedito contraddittorio con la vittima del reato all'interno dell'incidente cautelare”*¹⁶.

Onde ridurre l'impatto traumatico che il minore potrebbe subire dai casi di abuso o di violenza domestica, viene ampliato anche l'elenco dei reati che obbliga la Polizia Giudiziaria ad avvalersi, nell'assunzione di sommarie informazioni, di esperti in psicologia o psichiatria infantile. A tal fine si introducono, nell'elenco di cui all'art. 351, comma 1-ter, le fattispecie dei maltrattamenti in famiglia e degli atti persecutori (art.2, co.1, lett. b-ter), L. cit).

Ma è sulle misure precautelari che il legislatore interviene in modo consistente.

In primis viene stabilita l'obbligatorietà dell'arresto per chiunque venga colto in flagranza di delitto per maltrattamenti contro familiari e conviventi ovvero per atti persecutori (lett. *l-ter*, co. 2, art. 380, modif. art.2, co.1, lett. c), L.cit). In merito sorgono, tuttavia, alcune perplessità. Posto che il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori vanno ascritti al novero dei reati c.d. abituali – quindi caratterizzati da una ripetizione temporale di singoli atti offensivi – risulta arduo pensare ad un arresto in flagranza che, per sua natura, è diretto a contrastare una singola manifestazione delittuosa. Per dare un senso compiuto alla disposizione, si può ritenere

giudiziaria o addirittura a misure custodiali, qualora anche in tale situazione egli abbia comunque potuto frequentare un programma di prevenzione della violenza”; *Rel. cit.*, 8.

¹⁵ Provvedimenti previsti dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p.

¹⁶ *Rel. cit.*, 11.

che la misura dell'arresto vada attuata dalla Polizia Giudiziaria in una fase già avanzata delle indagini, e cioè quando sono emersi – con sufficiente chiarezza ed attendibilità – i presupposti della abitudine del reato e quindi la necessità di un intervento diretto ed immediato (si pensi all'intercettazione di comunicazioni che riveli una particolare reiterazione degli atti in danno della vittima di violenze domestiche o di condotte persecutorie).

Sempre in questo ambito, il legislatore introduce una nuova misura precautelare consistente nell' "*allontanamento d'urgenza dalla casa familiare*" (art. 384 *bis* c.p.p.). Essa viene disposta dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero – anche orale e confermata per iscritto o per via telematica – nei confronti di colui che viene colto in flagranza di specifici delitti commessi in danno di un familiare o di un convivente (fattispecie previste dall'art. 282 *bis*, co.6, c.p.p.), ponendone in serio pericolo "*la vita o l'integrità fisica o psichica*". La misura obbliga il proposto ad allontanarsi dalla casa familiare assieme al divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'arresto (artt. 385 ss.) ed in particolare quella relativa alla proposizione della querela, anche in forma orale, in tutti quei casi in cui il delitto non è perseguibile d'ufficio (art. 381 co.3)¹⁷.

Ulteriori obblighi di informare la persona offesa, sono previsti in occasione della richiesta di archiviazione, ovvero della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sempreché si tratti di reati commessi con violenza alla persona ovvero di atti persecutori. In particolare, la persona offesa, anche se non ha dichiarato espressamente di volere essere informata della eventuale richiesta di archiviazione, ha comunque diritto di essere avvisata ed in tal modo viene posta nella condizione di presentare eventuali opposizioni ai sensi del terzo comma dell'art.408 c.p.p.

Per quanto riguarda la notifica prevista dall'art.415 *bis*, il legislatore non prevede nessun apporto processuale da parte della persona offesa, nonostante gli riconosca un diritto di produrre memorie ed opposizioni nelle precedenti fasi processuali e cioè in quella cautelare e in quella riguardante la richiesta di archiviazione (cfr. art.299 co.3; art.408 co.3-bis).

¹⁷ Il nuovo art.384-bis prevede, altresì, che "*della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento*" (co.2), sottolineando la particolare connessione che intercorre tra la condizione di procedibilità e la misura precautelare, quest'ultima diretta a prevenire ulteriori condotte di tipo violento. Inoltre, il divieto di assumere sommarie informazioni dall'indagato che si trovi in stato di arresto o di fermo (art. 350) viene esteso anche al caso dell'allontanamento d'urgenza.

La nuova misura precautelare viene, in sostanza, assimilata il più possibile alla misura dell'arresto, mutuandone anche la disciplina di applicazione, come dimostra il rinvio esplicito sia all'art.381 co.3 che agli artt. 385 ss. c.p.p.

Tale lacuna può essere superata attraverso un'interpretazione teleologica dell'intero corpus normativo, considerando che il fine specifico della legge è quello di garantire la vittima di violenza domestica anche in sede processuale. In tale ottica si può ritenere che la notifica prevista dall'art. 415 bis non si limita ad una mera "discovery" ma, al contrario, consente alla persona offesa di produrre specifiche memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p.

In ultimo, deve accennarsi alle modifiche apportate in sede di processo.

Nel caso in cui la persona indagata sia stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare, la polizia giudiziaria può provvedere – su disposizione del pubblico ministero – alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell'arresto entro le successive 48 ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini (art.2, co.1, lett. h-bis), L. n.119/13).

Su questo intervento, di natura estensiva, non sono mancate delle critiche.

Infatti, nell'introdurre la nuova misura precautelare e nell'estendere la disciplina del giudizio direttissimo, "*viene sostanzialmente determinata la (forse discutibile) assimilazione all'arresto in flagranza*"¹⁸. In effetti, la modifica normativa apportata al quinto comma dell'art.449 c.p.p. non consente un'interpretazione agevole, in quanto non si comprende se la locuzione "convalida dell'arresto" vada intesa come mera assimilazione alla nuova misura precautelare, ovvero nel senso che tale misura, ai fini del giudizio direttissimo, debba sempre essere accompagnata da un arresto in flagranza. Considerato che il nuovo art. 384 *bis* rinvia anche alle norme sulla convalida dell'arresto (artt.385 ss.), riteniamo preferibile e più coerente la prima soluzione interpretativa.

Infine viene ridotta la competenza del giudice di pace, escludendo le ipotesi di lesioni personali volontarie, perseguibili a querela, quando i fatti sono "*... commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente*".

Ne deriva che, quando gli atti lesivi sono indirizzati al coniuge, al convivente, al fratello o alla sorella, ai genitori ed al figlio adottivo, o all'affine in linea retta, la competenza per materia viene a radicarsi in capo al Tribunale monocratico; quest'ultimo, chiamato a valutare le cause e la gravità del reato, proprio perchè realizzato nell'ambito familiare e/o affettivo¹⁹.

¹⁸ *Rel. cit.*, 9.

¹⁹ Rimane così invariata la precedente interpretazione (Cass., V sez. n. 8121/07) che riconduceva l'ipotesi aggravata di lesioni, commesse dall'ascendente o dal discendente (comb. disp. artt.585 e 577 co.1, n.1 c.p.) alla competenza del Giudice di pace. Cfr. Rel. n. III, 03.2013, Uff. Mass. Cass., 9, in www.cortedicassazione.it.

3. – Segue: La specifica tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica (art.4).

A conferma dell'intenzione legislativa di volere apprestare una solida tutela nei confronti delle c.d. vittime di violenza domestica, la legge di conversione introduce modifiche anche al testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.).

In particolare si introduce l'art.18 *bis*, il quale consente il rilascio di un particolare permesso di soggiorno nei confronti dello straniero che sia stato vittima di un delitto realizzato “*nell'ambito della violenza domestica*”²⁰.

Il permesso, anche se rilasciato dal questore “*motu proprio*”, richiede il parere favorevole dell'autorità giudiziaria che procede oppure, in alternativa, una specifica richiesta motivata.

Il presupposto del provvedimento è quello del *periculum in mora*, e cioè il “... *concreto ed attuale pericolo*...” che venga compromessa l'incolumità fisica della persona straniera; pericolo derivante delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nel corso del giudizio o ancora dalla scelta di volersi sottrarre agli episodi di violenza. A tal proposito, assieme alla proposta o al parere dell'autorità giudiziaria, sono comunicati al questore tutte le informazioni utili al fine del rilascio medesimo.

Il permesso soggiorno può essere rilasciato anche in assenza di specifiche indagini di P.G. o di un procedimento penale, in quanto è previsto che le situazioni di violenza o di abuso possono emergere “*nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza ...*”. In tal caso i servizi sociali devono trasmettere senza ritardo, al questore, una dettagliata relazione contenente tutti gli elementi utili, con specifico riguardo al singolo caso trattato.

Tale disposizione evidenzia la particolare finalità preventiva del permesso di soggiorno, in quanto esso tende a limitare i numerosi episodi di omertà e di pressioni psicologiche cui sono, spesso, sottoposti gli immigrati, i quali esitano a denunciare i casi di violenza domestica proprio perché temono l'aggravamento della loro condizione di soggezione.

Al contrario, la norma prevede una specifica revoca, nel caso in cui si verifichino degli episodi dolosamente preordinati ad ottenere il provvedimento di protezione e comunque quando si realizzi una “*condotta incompatibile con le finalità dello stesso*”.

In tali evenienze, su segnalazione dal procuratore della Repubblica o dei servizi sociali o comunque attraverso un diretto riscontro dell'autorità di P.S. la misura deve essere immediatamente revocata (art.18 *bis*, co.4, d.lgs. n. 286/98)²¹.

²⁰ Si tratta dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale od ancora quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale.

Vista la funzione preventiva del permesso di soggiorno di cui all'art.18 *bis*, d.lgs. n. 286/98, la rispettiva disciplina viene estesa anche ai cittadini dell'U.E. e ai loro familiari.

Onde garantire un'adeguata protezione alla vittima e contemporaneamente esortarla a denunciare gli episodi di violenza subiti, la normativa incide anche sullo straniero in qualità di soggetto attivo del reato. In particolare si prevede “la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione” per lo straniero che abbia commesso un delitto da ricondursi nell'ambito della c.d. violenza domestica²².

²¹ La disposizione assume sicuramente carattere speciale ove la si confronti con le ipotesi generali di revoca previste dal citato T.u. - Tuttavia la revoca che segue alla “condotta incompatibile”, si richiama alla clausola generale della “mancanza sopravvenuta delle condizioni” di cui all'art.5 co.5 e dell'art.9 co.7 del testo unico.

²² La condanna può derivare anche da una sentenza non definitiva, compresa quella adottata in sede di applicazione della pena su richiesta.